

## **Spett.le Provincia di Cremona, Ambiente – Corso Vittorio Emanuele II, 17 - 26100 Cremona**

E.p.c. Spett.le Regione Lombardia - D.G.A.E. - Unità organizzativa Parchi, tutela della biodiversità e paesaggio - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 (MI)

E.p.c. Spett.le Parco Regionale del Fiume Serio, Piazza Rocca, 1 - 24058 Romano di Lombardia (Bg) alla c. a. del Presidente dott. Dimitri Donati, Dir.ce arch. Laura Comandulli e dott. Ivan Bonfanti.

E.p.c. Comune di Pianengo – Via Roma, 59 – 26010 Pianengo (CR). Alla c. a. del Sindaco sig. E. R. Barbaglio

E.p.c. Comune di Ricengo - Via Roma, 8 – 26010 Ricengo (CR). Alla c. a. del Sindaco dott. E. Sassi

**Oggetto:** Invito alla Spett.le Provincia di Cremona, Ambiente al rispetto della normativa vigente e DIFFIDA affinché l'istanza di Autorizzazione Unica presentata il 23/12/2015 dalla ditta In.Bre. per una centrale mini idroelettrica all'interno della Riserva Naturale Regionale e Z.S.C. IT20A0003 "Palata Menasciutto" venga rigettata per decorrenza dei termini di legge e **improcedibilità, art. 2, comma 1 e successivi della L. 241/90.**

Spett.le Provincia di Cremona, Ambiente, Vi invitiamo al rispetto della normativa vigente rigettando l'istanza dell'Autorizzazione Unica in oggetto per decorrenza dei termini di legge e per improcedibilità, art. 2, comma 1 e successivi L. 241/90, in cui vengono sanciti i tempi massimi con i quali le P.A. devono concluderle le istanze o rigettarle.

L'istanza per l'A.U. in questione è stata presentata da In.Bre. il 23/12/2015, ed ha ampiamente superato i 180 giorni massimi. Oltre a ciò, con riferimento alla vostra richiesta di chiarimenti del 25/03/2016 prot. 27678, in cui notavate che vi erano alcune carenze e difformità, poiché si evinceva che per la realizzazione in questione vi sarebbe stata la demolizione definitiva e temporanea di superfici boschive (DPCM 12/12/05, D.lgs 42/2004, Dgr 2727/2011); il Parco del Serio ha per ben due volte (esito sopralluogo effettuato in data 08/06/2016, e successiva risposta alla Vostra richiesta di Chiarimenti in Viatavi in data 08/03/2017) espresso parere di non conformità alle norme vigenti per la centrale mini idroelettrica in questione. Ciò in quanto il progetto comporta il cambio di destinazione d'uso di suolo della superficie ad habitat e, in particolare, parte del cantiere sarebbe ubicata all'interno di zona perimetrata all'habitat prioritario 91E0\* (foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* etc.). A seguito del parere del Parco del Serio dell'08/06/2016, Voi avete avviato l'istanza di rigetto dell'A.U. ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 (prot. 57866 dell'11/07/2016). Le successive osservazioni di In.Bre. inviatevi il 20/07/2016 prot. 61196 del 25/07/16, non sono state sufficienti per farVi revocare il procedimento di rigetto: infatti, come da Vostra comunicazione del 29/07/2016 prot. 62612, il procedimento di rigetto è stato dai Vostri Uffici competenti solo sospeso fino al 31/10/2016, riservandoVi di effettuare gli opportuni approfondimenti con particolare riferimento agli habitat. Anche se in data 20/10/2016, dopo aver chiesto chiarimenti a In.Bre. riguardanti il loro ricorso al T.S.A.P. e dove, riferendovi alla Vostra nota del 29/07/2016 prot. 62612 gli avete comunicato che il termine della sospensione della Vostra procedura di rigetto (ai sensi dell'art 10 bis della L. 241/90) era spostato a data da definirsi, la successiva risposta del Parco del Serio, inoltratavi in data 08/03/2017, ha confermato il consumo di habitat forestale prioritario a seguito della realizzazione in questione, per cui ne consegue la non conformità alle norme vigenti per la centrale mini idroelettrica in oggetto. Quindi non possono più esserci dubbi sul consumo di habitat prioritari a seguito di questa realizzazione. Nessuna importanza invece, ai fini del rigetto dell'istanza di A.U. può avere quanto riportato nel medesimo documento dal Parco del Serio, in riferimento allo studio riguardante la ripermetrazione degli habitat della F.L.A, in quanto tali variazioni sono soggette a verifica da parte delle P.A. competenti Regionali, Statali ed Europee e il cui esito finale è tutt'altro che certo. In sostanza, il proponente, se proprio vuole, può sempre ripetere tutta la procedura fin dal principio, questo nel caso in cui fra più di un anno lo studio della FLA dovesse mai trovare applicazione. Perciò, l'attuale suddivisione degli habitat rimane perfettamente valida con quello che ne consegue a riguardo, e come sopra riportato. Essendo ormai trascorso più di un anno e mezzo dall'avvio dell'istanza di A. U. presentata da In.Bre. il 23/12/2015, e considerato inoltre che la sospensione della procedura di rigetto non può rimanere bloccata nell'eventualità di una più o meno possibile rivisitazione degli habitat, appare evidente che non vi sia altra strada per gli Uffici competenti della Provincia di Cremona, Ambiente che procedere al rigetto dell'A. U. in oggetto.

Notiamo anche che, i Procedimenti delle P.A. possono essere interrotti una volta sola (art. 2 comma 7 L. 241/90), così com'è avvenuto con la Vostra nota dell'11/07/2016 prot. 57866, grazie alla quale avete avviato il procedimento di rigetto riguardante l'Autorizzazione Paesaggistica, Autorizzazione questa, non oggetto di ricorso da parte di In.Bre. al T.S.A.P. e quindi, completamente slegata da qualsiasi sentenza che il citato Tribunale emetterà a riguardo delle limitazioni di potenza installabili per impianti idroelettrici imposte dal DGR 4429 del 30/11/15 per il SIC IT0A0003 Palata Menasciutto.

Ricordiamo altresì le norme di tutela ambientali sancite dalla l. r. 86/83, l. 394/91, dgr 4429 del 30/11/15, Decreto del Ministero dell'Ambiente del 15/07/16, vigenti all'interno della Riserva Naturale Regionale e S.I.C./Z.S.C. IT20A0003 "Palata Menasciutto", che di seguito ricordiamo:

a) Nell'area di riserva naturale è vietato: 1) realizzare nuovi edifici, nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro, ristrutturazione o risanamento conservativo senza alterazione di volumi, se non per la creazione e l'ammodernamento degli impianti igienici; 2)

costruire e modificare strade e infrastrutture in genere, nonché costruire recinzioni, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore o dallo stesso autorizzato; 3) realizzare insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico; (omissis); 8) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatti salvi gli interventi di normale manutenzione, nonché quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore, ovvero dallo stesso espressamente autorizzato; (omissis); 21) transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;(omissis); 24) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva; 25) produrre rumori, suoni e luci. Per la Z.S.C. D.G.R. X/4429 del 30/11/15 e D.M. 15/07/2016, è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture che prevedano la modifica dell'ambiente fluviale e del regime idrico... consentito previo valutazione di incidenza positiva ad uso idroelettrico con potenza nominale di concessione non superiore a 50 kW e potenza installata inferiore a 150 kW.

Norme che rendono di fatto irrealizzabile il progetto in questione, specifichiamo anche che dette regole di tutela sono valide a prescindere dalla presenza o meno di habitat nelle zone di cantiere previste per la costruzione della centrale idroelettrica in oggetto, poiché vengono applicate su tutto il territorio della Riserva Naturale e del SIC/ZSC Palata Menasciutto, comprese quindi, anche le zone non perimetrate ad habitat.

Per cui i sottoscritti

DIFFIDANO

La Provincia di Cremona Ambiente, per le proprie competenze al pieno rispetto della legalità rigettando l'istanza di Autorizzazione Unica riguardante la centrale mini idroelettrica in oggetto - L.R. 86/1983, D.G.R. 4429 del 30/11/2015, D.M. 15/07/2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, L. 394/91, l. r. 31/2008 e L. 241/90 - compiendo gli atti del proprio ufficio o ad esporre le ragioni del ritardo entro 30 giorni dalla ricezione della presente.